

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

ADUNANZA DEL 28 luglio 1978

N. 4 dell'O.d.G.

N. 353 Reg. deliberazioni

OGGETTO: Legge regionale "Provvidenze per le manifestazioni turistiche".

L'anno millenovecentosettantotto il giorno ventotto del mese di luglio
alle ore 10.30 in Bari, nella sala delle Adunanze del Consiglio Regionale in seduta pubblica
si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. Prof. Luigi Tarricone

vice presidenti i sigg. Giuseppe Conte - Antonio Somma

consiglieri segretari i sigg. Cav. Uff. Giuseppe Colonna - Prof. Rocco Galatone

e con l'assistenza:

— del Coordinatore del Settore della Segreteria Generale Dott. Eraldo Panunzio

— del Coordinatore dell'Ufficio Aula e Resocontazione f.f. Dott. Renato Guaccero

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Andretta avv. Aurelio	✓		26) Liuzzi dott. Francesco	✓	
2) Aprile ins. Brizio Leonardo	✓		27) Margiotta avv. Giovanni	✓	
3) Augelli dott. Raffaele	✓		28) Monfredi dott. Angelo		✓
4) Baldassarre dott. Gaetano		✓	29) Morea prof. Leonardo	✓	
5) Blandolino prof. Antonio	✓		30) Palma avv. Vincenzo	✓	
6) Borgia dott. Carlo	✓		31) Panico sig. Pasquale	✓	
7) Bortone avv. Giorgio		✓	32) Papa sig. Giuseppe	✓	
8) Calvario avv. Pasquale	✓		33) Papapietro sig. Giovanni	✓	
9) Cassano on. Michele		✓	34) Piacquadio avv. Antonio	✓	
10) Ciocia dott. Graziano	✓		35) Piccigallo ins. Benito	✓	
11) Ciuffreda avv. Pasquale		✓	36) Princigalli sig. Giacomo	✓	
12) Clemente sig. Tommaso	✓		37) Quarta dott. Nicola	✓	
13) Colamonaco sig.ra Maria	✓		38) Raimondo sig. Cosimo	✓	
14) Colasanto dott. Giuseppe	✓		39) Rizzo prof. Marcello	✓	
15) Colonna cav. uff. Giuseppe	✓		40) Romano avv. Domenico	✓	
16) Conte ins. Giuseppe	✓		41) Basso on. Antonio <u>CATANZA COSIMO</u>	✓	
17) D'Alena avv. Fedele	✓		42) Rotolo avv. Nicola		✓
18) D'Andrea geom. Nicola	✓		43) Sasso on. prof. Giuseppe	✓	
19) Dilonardo prof. Giovanni	✓		44) Somma sig. Antonio	✓	
20) Fantasia prof. Matteo	✓		45) Sorice avv. Vincenzo		✓
21) Fiore dott. Alessandro	✓		46) Tarricone prof. Luigi	✓	
22) Fitto dott. Salvatore	✓		47) Tatarella dott. Giuseppe	✓	
23) Galatone prof. Rocco	✓		48) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro		✓
24) Giampaolo ins. Filippo	✓		49) Ventura sig. Antonio	✓	
25) Leucci sig. Giovanni	✓		50) Zingrillo dott. Giuseppe		✓

A relazione del sig. Presidente, il quale informa l'Assemblea che quarto argomento iscritto all'ordine del giorno è il disegno di legge "Provvidenze per le manifestazioni turistiche".

Dà la parola al relatore, cons. Fitto, Presidente della IV Commissione consiliare permanente.

- Omissis -

Segue la discussione generale.

- Omissis -

Il Presidente avverte l'assemblea che si deve votare il disegno di legge articolo per articolo. Ne dà lettura.

- Omissis -

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente avverte l'Assemblea che si deve votare il disegno di legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione al disegno di legge;

Preso atto della discussione generale;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli;

Ad unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, il disegno di legge "Provvidenze per le manifestazioni turistiche", nel testo allegato alla presente delibera e di essa facente parte integrante.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Colonna-Galatone

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

LEGGE REGIONALE

"Provvidenze per le manifestazioni turistiche"

Il Consiglio regionale

ha approvato la seguente legge:

Art.1

(Finalità)

Per le iniziative e manifestazioni che interessano il movimento turistico nell'ambito del territorio regionale, possono essere concessi contributi nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del Consigliere Calvario)

Art. 2

(Requisiti per la concessione dei contributi)

Le iniziative e le manifestazioni ammesse al contributo regionale devono soddisfare alle reali esigenze di promozione e sviluppo del movimento turistico, nel quadro della programmazione regionale, e devono essere attuate su basi organizzative e finanziarie idonee ad assicurare il conseguimento degli scopi per cui sono promosse, con esclusione di ogni fine speculativo nella realizzazione dei programmi.

I contributi possono essere concessi a favore di manifestazioni e spettacoli d'interesse turistico e di ogni altra iniziativa che contribuisca alla valorizzazione delle tradizioni e del folclore locale e che sia diretta ad allietare il soggiorno dei forestieri nella località, anche in occasione di convegni e congressi a carattere almeno regionale.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del Consigliere Calvario)

Art.3

(Soggetti ammessi ai contributi)

Sono ammessi ai contributi previsti dalla presente legge gli enti pubblici o di diritto pubblico che promuovano e realizzino le iniziative di cui all'art. 2,

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

anche se con la collaborazione di altri enti o associazioni interessati al turismo.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del Consigliere Calvario)

Art. 4

(Misura dei contributi)

Per l'attuazione delle iniziative di cui all'art. 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere contributi "una tantum" nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del Consigliere Calvario)

Art. 5

(Presentazione delle domande)

Le domande rivolte ad ottenere la concessione dei contributi devono essere presentate all'Assessorato regionale al Turismo e devono essere corredate:

- a) della relazione illustrativa sulla manifestazione o iniziativa programmata, da cui possano essere desunte le caratteristiche e le finalità indicate all'art. 2;
- b) del piano di spesa relativo, con l'indicazione delle entrate previste per contributi di enti locali o per proventi di gestione, e del contributo richiesto alla Regione ai sensi della presente legge;
- c) del parere del comune interessato all'iniziativa.

Le domande devono essere presentate entro il 28 febbraio e il 30 agosto di ogni anno se concernono, rispettivamente, iniziative programmate nel primo semestre o nel secondo semestre dello stesso anno.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del Consigliere Calvario)

Art. 6

(Concessione dei contributi)

La Giunta regionale, previo parere della Commissione Consiliare competente sul progetto di attribuzione dei contributi, delibera la concessione dei contributi stessi sulla base delle domande presentate e tenendo conto dell'importanza turistica della zona interessata e dei riflessi delle iniziative sul movimento dei forestieri.

La concessione dei contributi viene effettuata con periodicità semestrale, entro il 30 aprile e il 30 ottobre di ogni anno, e nei limiti della metà dello stanziamento complessivo previsto in bilancio. Le somme non utilizzate nel primo semestre verranno utilizzate nel semestre successivo.

Per l'erogazione dei contributi, gli enti interessati devono presentare all'Assessorato regionale al Turismo entro 30 giorni dalla realizzazione dell'iniziativa o della manifestazione, una relazione illustrativa sullo svolgimento della stessa, allegando idonei documenti giustificativi da cui risulti una spesa non inferiore all'importo del contributo concesso. Ove risulti una spesa inferiore, il contributo medesimo verrà proporzionalmente ridotto.

**CONSIGLIO REGIONALE
DELLA PUGLIA**

L'istruttoria dei provvedimenti amministrativi inerenti la concessione e l'erogazione dei contributi è affidata all'Assessorato regionale al Turismo.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del Consigliere Calvario)

Art. 7

(Norme transitorie)

Nella prima attuazione della presente legge, le domande di cui all'art. 5 devono essere presentate entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge stessa.

Si considerano proposte nei termini le domande pervenute anteriormente all'entrata in vigore della presente legge per le quali è valido il parere dello E.P.T.

La concessione dei contributi di cui all'art. 6 sarà effettuata entro 90 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del Consigliere Calvario)

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

Per la concessione dei contributi previsti dalla presente legge, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1978, lo stanziamento di L. 550.000.000 che viene assegnato al cap. 284 "Contributi a favore di enti pubblici per iniziative che interessano il movimento turistico".

Alla copertura della spesa relativa si provvede mediante prelievo di pari importo - sia in termini di competenza che in termini di cassa - dal cap. 349 "Fondo per il finanziamento di spese correnti derivanti da leggi regionali in corso di adozione" del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, con una dotazione di L. 38.830.000.000.

Per gli anni successivi, alla determinazione dello stanziamento degli appositi capitoli, si provvederà in sede di approvazione dei rispettivi bilanci regionali.

La presente legge ha validità sino alla approvazione della normativa organica sull'assetto istituzionale del turismo periferico e comunque non oltre l'esercizio finanziario 1979.

(Approvato a maggioranza, con l'astensione del Gruppo M.S.I. e del Consigliere Calvario)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Tarricone

I CONSIGLIERI SEGRETARI
Galatone-Colonna